

N. 753

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAURICELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1996

Rifinanziamento dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, in materia di contributi per la stampa italiana all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - I contributi per la stampa italiana all'estero, di complessivi 2 miliardi di lire in ragione d'anno, sono fermi alla modifica apportata nel 1987, con l'articolo 19 della legge 15 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Tale somma è ormai del tutto inconsistente per una serie di ragioni che succintamente si intendono di seguito esporre:

a) il dispositivo legislativo-finanziario vigente è privo di qualsiasi riferimento a criteri di rivalutazione dei contributi basati sull'aumento del costo della vita e agganciato ai rapporti di cambio della lira con le altre valute. Nel corso dei dieci anni trascorsi dalla approvazione delle provvidenze per la stampa italiana all'estero, gli sfavorevoli tassi di cambio della lira hanno largamente vanificato le esigue somme sinora erogate;

b) la crescente necessità di realizzare attraverso la stampa rivolta alle comunità italiane residenti all'estero una informazione continuativa ed aggiornata sull'insieme complesso e in dinamico maturamento della realtà del nostro Paese, suggerisce la adozione di positive decisioni in merito. Va inoltre tenuto nella dovuta considerazione il fatto che soprattutto attraverso questi strumenti di informazione sociale e comunitaria sarà possibile ottenere una più puntuale conoscenza un riscontro ed una ampia rappresentazione dei problemi e delle condizioni complessive dei cittadini italiani residenti all'estero, dei loro bisogni e delle loro aspettative;

c) i profondi mutamenti intervenuti e quelli tuttora in atto in Europa e in altri continenti ed aree geografiche del mondo dove consistente è la presenza di comunità

italiane, come pure le modifiche dei contesti sociali, economici e culturali degli Stati nei quali risiedono nostri connazionali, impongono - come unanimamente riconosciuto nel corso dei dibattiti parlamentari svoltisi nel Senato della Repubblica e nella Camera dei deputati - che la informazione italiana all'estero venga posta nella condizione di poter svolgere un più incisivo ruolo nel contesto di una moderna politica multimediale, in forma interattiva, tra i connazionali all'estero e dall'estero verso l'Italia per influire nella nostra società.

A tale riguardo si rimanda a quanto emerso nel corso dei convegni continentali di New York, S. Paolo del Brasile e Berlino su tale argomento, promossi dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) in collaborazione con il Ministero degli affari esteri.

È evidente che l'adeguamento dei contributi per la stampa italiana all'estero previsto nel presente disegno di legge rappresenta una misura quanto mai urgente, anche se transitoria, per i motivi sopra esposti, al fine di consentire, anche se molto parzialmente ed in modo ancora insufficiente, alle testate edite all'estero e alle pubblicazioni attenuare le gravi difficoltà in cui versa questo settore. In altri momenti parlamentari ed istituzionali - che auspichiamo si verifichino in tempi brevi - si renderà indispensabile giungere ad un riassetto complessivo dei sostegni alla informazione italiana all'estero sia a stampa che audiovisiva.

All'articolo 1 del presente disegno di legge si stabilisce che l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, venga portata a lire 6 miliardi in ragione d'anno a partire dal 1996.

All'articolo 2 si prevede che all'onere, valutato in lire 4 miliardi, in ragione d'anno, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro, utilizzando per il 1996, parzialmente, la rubrica relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e autorizzando il dicastero del Tesoro ad apportare con propri decreti le opportune variazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aumentata a lire 6 miliardi in ragione d'anno a partire dal 1996.

Art. 2.

1. All'onere derivate dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero di tesoro per l'anno 1996 all'uopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.